

TI_GERICHTE 52.2016.83 vom 16. Dezember 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2016.83

FR: TI_GERICHTE 52.2016.83 du 16 décembre 2016

IT: TI_GERICHTE 52.2016.83 del 16 dicembre 2016

Regeste

Riammissione all'esercizio del notariato

Erwägungen

E. 1

LN, la funzione di notaio è incompatibile: - con la carica di Consigliere di Stato e di magistrato a tempo pieno dell'ordine giudiziario (lett. a); - con qualsiasi impiego o funzione - ad eccezione dei mandati - a carattere permanente o duraturo stipendiato o retribuito dalla Confederazione, dai Cantoni, da un Comune, dalle loro amministrazioni o aziende o da altro ente di diritto pubblico (lett. b); - con le professioni e funzioni di direttore o funzionario di banca, di agente di assicurazione, di cambio o di borsa, di mediatore immobiliare, di mediatore e consulente finanziario, con l'esercizio di un'attività commerciale non casuale, e comunque nei casi nei quali direttamente o indirettamente può esserci collisione di interessi (lett. c). La legge non definisce la nozione di impiego o funzione " a carattere permanente o duraturo " che determina un'inconciliabilità con la funzione di notaio ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LN. Considerati gli scopi perseguiti da quest'ordine di norme - come rettammente interpretato dalla precedente istanza - dev'essere considerato tale ogni rapporto di lavoro (al servizio dello Stato o delle sue aziende) che assorbe il titolare a tempo pieno o in misura preponderante, laddove preponderante è, per definizione, l'attività lucrativa che occupa più del 50% dell'orario lavorativo del notaio (cfr. Stephan Wolf / Aron Pfammatter in Stephan Wolf (curatore), *Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern*, Berna 2009, n. 5 ad art. 4 NG). Il principio dell'incompatibilità della funzione di notaio con un'attività lucrativa preponderante deve infatti valere non soltanto per i rapporti di natura privata ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. c LN (cfr. al riguardo: STF 2P.151/1995 del 12 dicembre 1996 in RDAT II-1997 n. 10 consid. 3c), ma anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LN (cfr. nello stesso senso: RDAT citata, consid. 3e in fine). Le norme che regolano i casi di incompatibilità perseguono in effetti finalità specifiche, che essenzialmente mirano tutte a garantire nella misura del possibile la qualità del servizio che il notaio accetta di assumere (cfr. Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011 sulla LN, pag. 12; cfr. anche Mooser , op. cit., pag. 61, n. 101; STF 2C_507/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 7.2.1). E sse sono in particolare destinate a garantire l'indipendenza e la neutralità del notaio, oltre che a fare in modo che egli disponga di tempo sufficiente da dedicare alla propria clientela e che rispetti al meglio i doveri derivanti dalla sua funzione, come pure ad assicurargli l'acquisizione della necessaria esperienza (cfr. Messaggio sulla LN, pag. 12; Mooser , op. cit., pag. 61, n. 101; Wolf / Pfammatter , op. cit., n. 1-2 ad art. 4 NG; Hans Marti , *Bernisches Notariatsrecht*, Berna 1983, n. 2-3 ad art. 3 NG; Peter Ruf , *Notariatsrecht*, Langenthal 1995, pag. 121-123, n. 443-444 e 446; Louis Carlen , *Notariatsrecht der Schweiz*, Zurigo 1976, pag. 61; RNR 89/2008, pag. 364 consid. 4.2;

DTF 133 I 259 consid. 3.3). È ben vero che il rapporto di dipendenza esistente nei confronti di un datore di lavoro, i cui interessi l'impiegato deve in primo luogo difendere (ciò che potrebbe creare la parvenza che anche come notaio questi agisca soprattutto nell'interesse del datore di lavoro) non sussiste, di principio, nei confronti dello Stato (o delle sue aziende), quando questo è il datore di lavoro (cfr. STF 2P.151/1995 del 12 dicembre 1996 in RDAT II-1997 n. 10 consid. 3e). D'altra parte però, anche per l'impiegato o funzionario di un ente pubblico sussiste il rischio, tenuto conto in particolare della remunerazione che percepisce nel quadro di un simile impiego, che tale posizione possa indebolire l'indispensabile indipendenza e neutralità del notaio ed intaccare la necessaria fiducia che i cittadini devono avere in lui quando richiedono i suoi servizi (cfr. STF 2C_507/2011 citata, consid. 7.2). Da tutto ciò discende che le attività accessorie, segnatamente un impiego o una funzione ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LN, non devono occupare una parte preponderante dell'orario lavorativo del notaio (ovvero superiore al 50%), il cittadino dovendo oltretutto potersi attendere dal pubblico ufficiale che sia raggiungibile nell'orario ordinario di apertura degli uffici (cfr. RNRF 77/1996, pag. 110 consid. 3d; Mooser, op. cit., pag. 62 seg., n. 102 segg.). Una diversa interpretazione della norma in questione - che ammettesse simili attività con un grado di occupazione superiore al 50% - non è invece sostenibile, poiché vanificherebbe i diversi scopi da essa perseguiti. 3. In concreto, controversa è la decisione con cui la Commissione ha subordinato la riammissione della ricorrente all'esercizio del notariato - contemporaneamente al suo impiego presso AET - alla condizione che la percentuale di occupazione presso l'azienda cantonale non sia superiore al 50%. Tale provvedimento resiste alle critiche dell'avv. RI 1, che chiede di diminuire solo al 90% - o, semmai, all'80% - la sua percentuale di attività presso l'attuale datore di lavoro. La sua pretesa - come rettamente dedotto dalla Commissione - si scontra infatti con il disposto dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LN e i principi suesposti, secondo cui la funzione di notaio è incompatibile con un'attività lucrativa preponderante. Secondo i suoi progetti, la ricorrente dedicherebbe infatti all'attività notarile soltanto una minima frazione del suo tempo lavorativo (10% o, al massimo, 20%), che continuerebbe ad impiegare per la maggior parte alle dipendenze dell'azienda cantonale. Ben lungi dal raggiungere il 50%, la percentuale che l'insorgente consacrerrebbe all'attività notarile è senz'altro insufficiente a garantire lo svolgimento inappuntabile della sua funzione pubblica, assicurando la necessaria indipendenza e neutralità. Neppure consentirebbe il rispetto degli obblighi di formazione continua sanciti dagli art. 13 LN e

E. 2

del regolamento sul notariato del 25 marzo 2015 (RN; RL 3.2.2.1.1), che prevedono, tra l'altro, che il notaio sia costantemente aggiornato su leggi, giurisprudenza e dottrina e che partecipi personalmente (almeno una volta all'anno, pena l'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico) a corsi di aggiornamento e seminari riconosciuti dall'Ordine dei notai. Né permetterebbe alla ricorrente di accumulare la necessaria esperienza per svolgere al meglio la sua funzione. Eccessivamente limitata sarebbe inoltre la sua disponibilità verso i clienti che devono invece poter contare sulla reperibilità del notaio nei normali orari di ufficio. Fintanto che occupa la maggior parte del suo tempo di lavoro (> 50%), l'impiego presso AET costituisce pertanto un'attività lucrativa preponderante incompatibile con l'esercizio del notariato, come giustamente concluso dalla precedente istanza. In questo senso, neppure può essere accolta la richiesta, formulata nella replica, tendente al rilascio di un'autorizzazione di durata determinata, soggetta a verifica. Da respingere è poi la tesi dell'insorgente che pretende che il suo caso giustifichi un'eccezione alla regola: a differenza

della normativa bernese (cfr. Wolf / Pfammatter, op. cit., n. 6 ad art. 4 NG e n. 16 ad art. 9 NG), la LN non prevede infatti deroghe al principio dell'incompatibilità della funzione pubblica con un'attività lucrativa preponderante. La normativa ticinese non appare in ogni caso eccessivamente severa, ove solo si consideri che vi sono cantoni, quali il Canton Vallese, che addirittura escludono la possibilità di svolgere il notariato parallelamente a un impiego alle dipendenze di un ente pubblico (cfr. STF 2C_507/2011 citata, consid. 7). Da ultimo, parimenti nel vuoto cade la censura con cui l'insorgente lamenta una disparità di trattamento con gli avvocati che fungono solo occasionalmente da notai: come giustamente ricordato dalla Commissione (cfr. duplica), per espressa scelta del legislatore, tra la funzione di notaio e l'esercizio dell'avvocatura non vi è incompatibilità, indipendentemente dal grado di occupazione (ritenuti tra l'altro lo stretto legame e le sinergie tra queste due attività, cfr. Messaggio sulla LN, pag. 12-13 e rimandi). 4. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. 4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata, rimane a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.